



Comune di Empoli

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 837-845)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Indice

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Disposizioni generali	3
Articolo 3 – Funzionario responsabile del Canone mercatale	3
Articolo 4 - Presupposto del canone	3
Articolo 5 - Soggetto passivo.....	3
Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione e cause ostative	4
Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa	4
Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	4
Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali	5
Articolo 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere	5
Articolo 11 - Determinazione del canone	6
Articolo 12 – Particolari tipologie di occupazione soggette al canone.....	6
Articolo 13 – Mercati di filiera corta	6
Articolo 14 - Modalità e termini per il pagamento del canone	7
Articolo 15 - Accertamenti - Recupero canone	8
Articolo 16 - Sanzioni e indennità	8
Articolo 17 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	9
Articolo 18 - Sospensione dell'attività' di vendita	9
Articolo 19 - Autotutela	10
Articolo 20 - Dilazione di pagamento.....	10
Articolo 21 - Riscossione coattiva	10
Articolo 22 – Rimborsi	11
Articolo 23 – Importi minimi.....	11
Articolo 24 - Regime transitorio	11
Articolo 25 - Disposizioni finali	11
Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	12

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.lgs. 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nel Comune di Empoli.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 842, della L. 160/19, i prelievi sui rifiuti (TARI) di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 – Funzionario responsabile del Canone mercatale

1. Il Comune nomina un Funzionario Responsabile del Canone Mercatale, a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa al canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinate a mercati, come definite dal Piano delle Aree di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 10/10/2016, realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 5 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione e cause ostative

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, e per le concessioni nelle fiere promozionali e fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, si rinvia al Regolamento e Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche e al quadro normativo vigente in materia.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio decadono decorsi 180 (centottanta) giorni dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canoni per l'occupazione del posteggio stesso, secondo quanto previsto dall'art. 127, comma 1, lett. e-bis), della L.R.T. n. 62/2018.

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) importanza della zona occupata, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, secondo la classificazione in categorie di cui all'art. 8;
 - e) valore economico della disponibilità dell'area, in relazione al vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, all'impatto ambientale e sull'arredo urbano, alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia, sulla base di appositi coefficienti di valutazione (maggiorazione o riduzione).

Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade e le aree pubbliche sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle aree pubbliche è quella determinata dall'allegato "A" al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa annua ordinaria per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è quella di base indicata al comma 841 della Legge 160/2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'articolo 8, comma 2, su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati come di seguito:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa ordinaria.
 - b) la tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a.
 - c) la tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1^a.
2. Alle tariffe di cui al comma precedente si applicano i coefficienti di maggiorazione o riduzione per la valorizzazione economica della disponibilità dell'area.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria precedenti – per le varie tipologie di occupazione di cui all'allegato “A”, comunque non superiori a 1,25, sono deliberati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.
4. Nel caso in cui l'occupazione avvenga su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta la conferma delle tariffe già in vigore.

Articolo 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa giornaliera ordinaria per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella di base indicata al comma 842 della Legge 160/2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'articolo 8, comma 2, su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari come di seguito:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa ordinaria.
 - b) la tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a.
 - c) la tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 60 per cento rispetto alla 1^a.
2. Alle tariffe di cui al comma precedente si applicano i coefficienti di maggiorazione o riduzione per la valorizzazione economica della disponibilità dell'area.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria – per le varie tipologie di occupazione di cui all'allegato “A”, comunque non superiori a 1,25, sono deliberati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.
4. Nel caso in cui l'occupazione avvenga su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta la conferma delle tariffe già in vigore.

Articolo 11 - Determinazione del canone

1. Il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale o giornaliera della categoria viaria per i coefficienti e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni di durata inferiore alla giornata, si applica la tariffa giornaliera frazionata per ore fino ad un massimo di nove, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera, è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi dei commi precedenti, come previsto dall'art. 1, comma 843, della L. 160/19.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Articolo 12 – Particolari tipologie di occupazione soggette al canone

1. Il canone di cui al presente regolamento si applica anche alle seguenti occupazioni:
 - a) occupazioni effettuate nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
 - b) occupazioni per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
 - c) occupazioni nello svolgimento di attività di commercio itinerante.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata; in caso di occupazione superiore ad un'ora, la stessa è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, con l'applicazione dell'indennità prevista per occupazioni abusive, pari al canone dovuto maggiorato del 50%;
 - b) con esclusione di qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico, fatta salva l'eventuale sosta del veicolo che dovrà rispettare quanto previsto nella successiva lettera c);
 - c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 13 – Mercati di filiera corta

1. Nel caso il Comune istituisca o autorizzi la realizzazione di mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (c.d. "mercati di filiera corta"), secondo quanto stabilito dal Decreto Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20/11/2007, può essere stabilita un'apposita tariffa ridotta, da determinare annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

Articolo 14 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti per il canone sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate), con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato alla scadenza stabilita annualmente, in sede di determinazione delle tariffe. Nel caso in cui il canone superi l'importo di Euro 250,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la cui scadenza è stabilita annualmente, in sede di determinazione delle tariffe. In caso di conferma tacita delle tariffe, si intendono tacitamente confermate anche le scadenze stabilite per l'anno precedente.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi, il canone va corrisposto alla scadenza stabilita annualmente, in sede di determinazione delle tariffe. Nel caso in cui il canone superi l'importo di Euro 250,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la cui scadenza è stabilita annualmente, in sede di determinazione delle tariffe. In caso di conferma tacita delle tariffe, si intendono tacitamente confermate anche le scadenze stabilite per l'anno precedente.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del rilascio dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale, dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio, la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale, dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro, e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 16, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 15 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, provvedono, oltre alla Polizia Municipale, gli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179.
2. Copia dei verbali di accertamento delle violazioni, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti per le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento del canone, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni e diffusione di messaggi realizzate abusivamente, mediante notifica ai debitori di appositi avvisi di accertamento esecutivi, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 792, della Legge 160/2019.

Articolo 16 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dall'art. 1, comma 821 della Legge 160/2019 e dalla Legge 689/1981.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee le rimanenti, per le quali le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. In caso di omesso, parziale e/o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento di cui al comma 2, lettera a), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli art. 20, comma 4 e 5, e 23 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo n. 285/1992, oltre agli interessi nella misura prevista dalla legge o stabilita dall'Ente.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo possono essere pagate in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 16 della L. 689/81.

6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 17 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di constatazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. L'accertatore ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 18 - Sospensione dell'attività' di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, si può disporre la sospensione

dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Articolo 19 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento di cui all'art. 15, comma 3, può richiedere l'annullamento totale o parziale dell'atto emanato, se ritenuto illegittimo. L'Ente provvede a comunicare all'utente l'esito dell'istruttoria condotta, a seguito dell'istanza presentata, entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, anche adottato d'ufficio.

Articolo 20 - Dilazione di pagamento

1. A seguito della notifica di accertamento di cui all'art. 15, comma 3, del presente Regolamento, il contribuente, che si trovi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, può richiedere la dilazione di pagamento dello stesso.

2. La dilazione è concessa nel seguente numero di rate mensili di pari importo:

- a) fino ad euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 ad euro 500,00 fino a 4 rate;
- c) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 fino a 12 rate;
- d) da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00 fino a 24 rate;
- e) oltre euro 6.000,00 fino a 36 rate.

3. Per le somme di importo superiore ad euro 60.000,00, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Per le somme di ammontare superiore ad euro 10.000,00, la concessione della dilazione di cui al precedente comma 2 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 93 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, pari all'importo da rateizzare comprensivo degli interessi, con scadenza posticipata di sei mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento del debito. Su ciascuna rata sono applicati gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giorno. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 21 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

Articolo 22 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate, con apposita istanza adeguatamente documentata al Comune, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il Comune dovrà effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute per la stessa entrata. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dalla Legge o stabilita dall'Ente.

Articolo 23 – Importi minimi

1. Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.
2. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 5,00.

Articolo 24 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
1.1) Tariffa base area mercatale - banchi beni durevoli
1.2) Tariffa base area mercatale - banchi beni alimentari
2.1) Ambulanti feste varie - banchi beni durevoli
2.2) Ambulanti feste varie - banchi generi alimentari
3.1) Mercato settimanale e mercati rionali – banchi beni durevoli (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)
3.2) Mercato settimanale e mercati rionali – banchi beni alimentari (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)
3.3) Mercato settimanale e mercati rionali – banchi beni durevoli - Spunta
3.4) Mercato settimanale e mercati rionali – banchi beni alimentari - Spunta
4) Banchi di mercato produttori agricoli (mercato settimanale, rionali, fuori mercato e mercati di filiera corta, art. 13 Reg.)
5.1) Banchi mercato per eventi e partite stadio Castellani - banchi beni durevoli (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)
5.2) Banchi mercato per eventi e partite stadio Castellani - banchi beni alimentari (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)
5.3) Banchi mercato per eventi e partite stadio Castellani - banchi beni durevoli - Spunta
5.4) Banchi mercato per eventi e partite stadio Castellani - banchi beni alimentari - Spunta
6.1) Posteggi fuori mercato - banchi beni durevoli
6.2) Posteggi fuori mercato - banchi beni alimentari
7.1) Fiera di Settembre - Banchi beni durevoli (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)
7.2) Fiera di Settembre - Banchi beni alimentari (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)
7.3) Fiera di Settembre - Banchi beni durevoli - Spunta
7.4) Fiera di Settembre - Banchi beni alimentari - Spunta

8.1) Fiera Corpus Domini - Banchi beni durevoli (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)
8.2) Fiera Corpus Domini - Banchi beni alimentari (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)
8.3) Fiera Corpus Domini - Banchi beni durevoli - Spunta
8.4) Fiera Corpus Domini - Banchi beni alimentari - Spunta
9.1) Fiera Venatoria - Banchi beni durevoli (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)
9.2) Fiera Venatoria - Banchi beni alimentari (riduzione attività ricorrente 30%, art. 11 del Regolamento)
9.3) Fiera Venatoria - Banchi beni durevoli - Spunta
9.4) Fiera Venatoria - Banchi beni alimentari - Spunta